

I trasporti pubblici ginevrini (tpg) sono un ente di diritto pubblico ginevrino.

Con il termine "Contratto" si intende qualsiasi strumento sottoscritto dal fornitore o qualsiasi ordine effettuato dai tpg per l'acquisto di beni o servizi, a cui il suddetto fornitore non abbia rinunciato, per iscritto, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla ricezione.

Con il termine "Appaltatore" si intende il fornitore firmatario di un contratto con i tpg.

Con il termine "Prestazione" si intende qualsiasi bene e/o servizio fornito dall'Appaltatore.

I tpg mirano, nell'ambito della propria politica di acquisti, a selezionare Appaltatori la cui politica favorisca la gestione della qualità e dell'ambiente.

1. Ambito di applicazione
 - 1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto si applicano a tutti i Contratti in essere fra i tpg e i rispettivi fornitori, di cui costituiscono parte integrante.
 - 1.2. Qualsiasi conferma o esecuzione del Contratto implica l'accettazione delle presenti condizioni generali. Queste ultime prevarranno su tutte le condizioni generali dell'Appaltatore salvo diverso accordo espresso dei tpg.
 - 1.3. Farà fede esclusivamente la presente versione delle condizioni generali (versione 2018): qualsiasi versione precedente si intende nulla e inapplicabile.
 - 1.4. Qualsiasi deroga alle presenti condizioni generali di acquisto sarà soggetta a un documento scritto e firmato dai tpg.
2. Obblighi contrattuali dell'Appaltatore
 - 2.1. L'Appaltatore dichiara di essere informato di tutte le condizioni legate all'esecuzione del Contratto e garantisce che il prezzo convenuto consente di adempiere ai propri obblighi con professionalità. Si impegna a fornire un bene o un servizio conforme a quanto disposto dal Contratto. La qualità delle prestazioni dell'Appaltatore sarà oggetto di continua valutazione.
 - 2.2. L'Appaltatore si impegna a fornire ai tpg tutta la documentazione prevista dal contratto e, più in generale, la documentazione utile all'utilizzo del materiale. In mancanza di ciò, i tpg si riservano il diritto di sospendere i propri obblighi contrattuali. La ricezione dei documenti da parte dei tpg non esonera l'Appaltatore dalla propria responsabilità contrattuale.
 - 2.3. L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le disposizioni legali e normative applicabili all'oggetto del Contratto.
 - 2.4. Relativamente ai servizi prestati in Svizzera, l'Appaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori e delle condizioni di lavoro vigenti nel luogo in cui viene erogata la prestazione. Garantisce, in particolare, la parità di trattamento fra uomini e donne sul piano retributivo, nonché il rispetto delle condizioni lavorative di cui ai contratti collettivi e ai contratti standard di lavoro, o, in loro mancanza, dalle condizioni consuetudinarie all'interno del cantone di Ginevra e nell'ambito della professione in oggetto.
L'inadempimento, da parte dell'Appaltatore, di una o più delle condizioni di cui sopra potrebbe rappresentare una motivazione per la risoluzione immediata del Contratto.
 - 2.5. L'Appaltatore si impegna a prestare i servizi allo stato dell'arte e con la dovuta diligenza.
 - 2.6. L'Appaltatore informerà regolarmente i TPG dell'esecuzione dei propri obblighi, e lo informerà tempestivamente e per iscritto, di qualsiasi circostanza che rappresenti un impedimento all'esecuzione del Contratto. I tpg avranno il diritto di esigere, in qualsiasi momento, un controllo o delle informazioni concernenti qualsiasi evento relativo al Contratto o alla sua esecuzione.
 - 2.7. Ai fini dell'esecuzione del Contratto, l'Appaltatore metterà a disposizione esclusivamente personale accuratamente selezionato e dotato di un livello di formazione adeguato alla natura del Contratto. Su richiesta dei tpg, sostituirà, entro un termine di tempo ragionevole, il personale che non disponga delle competenze necessarie o che rappresenti un ostacolo per l'esecuzione del Contratto.
 - 2.8. L'Appaltatore si impegna a rispettare e a promuovere i principi di sviluppo sostenibile conformemente alla dichiarazione di impegno sul rispetto di tali principi di sviluppo sostenibile emessa dai tpg.
3. Subappalto
 - 3.1. L'Appaltatore si impegna a informare i tpg su qualsiasi subappaltatore che partecipi all'esecuzione dei suoi obblighi. L'inosservanza della presente disposizione comporterà l'immediata sospensione dell'esecuzione del Contratto.
 - 3.2. In ogni caso, l'Appaltatore risponderà delle prestazioni subappaltate, come se fossero le proprie.
 - 3.3. L'Appaltatore ha inoltre la responsabilità di garantire che ogni subappaltatore rispetta le presenti condizioni generali.
4. Confidenzialità
 - 4.1. Prima della conclusione del presente Contratto, nonché successivamente alla scadenza dello stesso, l'Appaltatore dovrà mantenere l'assoluto riserbo sui fatti o sulle informazioni, riservate e non accessibili al pubblico, di cui verrà a conoscenza attraverso l'esecuzione dello stesso. Resta fermo l'obbligo giuridico di informare le autorità.
 - 4.2. In caso di violazione dell'art. 4.1., l'Appaltatore è passibile di una penale contrattuale di CHF 100.000.- per ogni caso/evento, a meno che non dimostri di non aver commesso alcuna colpa. Resta ferma la facoltà di risolvere il Contratto.
5. Protezione dei dati di carattere personale
 - 5.1. Nel caso in cui il Contratto preveda anche la gestione, l'analisi o il trattamento di qualsiasi tipo di dati di natura personale, l'Appaltatore garantisce il rispetto della legislazione in materia di protezione dei dati (federale, ginevrina ed europea) da parte di tutti i suoi dipendenti.
 - 5.2. In particolare, l'Appaltatore garantisce di aver adottato tutte le misure organizzative e di sicurezza necessarie in vista della raccolta, del trasferimento, della conservazione e del trattamento dei dati personali, in particolare per quanto riguarda i suoi subappaltatori.
 - 5.3. Inoltre, l'addendum in appendice e sul sito Web www.tpg.ch è parte integrante delle presenti CGA ed è applicabile anche a eventuali subappaltatori autorizzati dai tpg.
6. Proprietà intellettuale
 - 6.1. Tutti i diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, siano essi patrimoniali o morali, risultanti dall'esecuzione del Contratto vengono ceduti dall'Appaltatore, che dichiara di esserne titolare, a fronte del pagamento del prezzo convenuto e senza alcun compenso aggiuntivo.
 - 6.2. L'Appaltatore dovrà manlevare i tpg da qualsiasi azione, ricorso, rivendicazione o opposizione di terzi in relazione ai diritti di cui all'art. 6.1. Ove del caso, si farà carico tutte le spese e i risarcimenti per gli eventuali danni e relativi interessi. Si impegna, inoltre e se necessario, a sostituire, a proprie spese, i beni o i servizi forniti ai tpg con altri beni o servizi.
 - 6.3. I tpg si impegnano a informare immediatamente l'Appaltatore di qualsiasi richiesta di risarcimento da parte di un soggetto terzo in ragione di una violazione dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, nonché a fornire tutti i documenti necessari alla difesa, fermo restando l'obbligo di riservatezza.
7. Attrezzature, apparecchiature, utensili forniti dai tpg
 - 7.1. L'Appaltatore utilizzerà le attrezzature, le apparecchiature, gli utensili forniti dai tpg esclusivamente ai fini dell'espletamento dei propri obblighi contrattuali.
 - 7.2. Le attrezzature, le apparecchiature e gli utensili saranno forniti nello stato in cui si trovano, senza garanzia alcuna.
 - 7.3. L'Appaltatore sarà responsabile di qualsiasi perdita o danno relativi ad attrezzature, apparecchiature e utensili dei tpg messi a disposizione. L'Appaltatore dovrà sostituire o riparare a proprie spese le attrezzature dei TPG andate perse o danneggiate.
8. Prezzi
 - 8.1. I prezzi concordati si intendono fissi, definitivi e non soggetti a revisione fino all'esecuzione della totalità del Contratto.
 - 8.2. Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono inclusivi delle spese di consegna, imballaggio e recupero degli imballi.
 - 8.3. Salvo diverso accordo, i prezzi si intendono al netto dell'IVA e di qualsiasi ulteriore imposta.
 - 8.4. Salvo diverso accordo i prezzi si intendono DDP Ginevra (Incoterms 2010). Le formalità e gli oneri doganali si intendono di regola a carico dell'Appaltatore laddove questi non disponga di un rappresentante in Svizzera.
9. Fatturazione
 - 9.1. Tutte le fatture dovranno categoricamente fare riferimento al numero di Contratto e dovranno essere indirizzate al servizio contabilità fornitori dei tpg, pena il rinvio al mittente. L'Appaltatore è l'unico responsabile del mancato rispetto della presente clausola e delle relative conseguenze (in particolare del ritardo nel pagamento).
 - 9.2. Le fatture emesse, su richiesta espressa dei tpg, intestate a nome del DI, dovranno essere indirizzate con la dicitura "a nome di DI p.a. tpg Route de la Chapelle 1 - Casella postale 950 - 1212Grand Lancy 1"
 - 9.3. Il termine per il pagamento è fissato in 30 giorni netti data fattura.
 - 9.4. Eccezionalmente, nonché previa autorizzazione espressa dei tpg, è ammesso il pagamento di un acconto a condizione che venga istituita una garanzia bancaria per la restituzione di un acconto di pari importo. Tale garanzia sarà emessa da un istituto bancario svizzero di rinomata reputazione e resterà in vigore almeno fino alla consegna del bene o del servizio ordinato.
 - 9.5. Un importo pari al 10% del valore del Contratto verrà trattenuto fino alla scadenza della garanzia di almeno 24 mesi, salvo copertura derivante da

una garanzia bancaria di buona esecuzione, del medesimo importo, che copra tutto il suddetto periodo.

10. Consegna

- 10.1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tassativamente il luogo di consegna indicato nel Contratto (DDP Ginevra, Incoterms 2010).
- 10.2. Il trasferimento del rischio passerà all'acquirente al momento della consegna del bene (DDP Ginevra, Incoterms 2010).
- 10.3. Ogni consegna dovrà tassativamente essere accompagnata da una bolla di consegna recante gli estremi del Contratto.
- 10.4. Le consegne parziali o anticipate saranno ammesse esclusivamente previo accordo espresso dei tpg. In caso di inosservanza del termine di consegna, l'Appaltatore verrà automaticamente messo in mora.
- 10.5. I tpg possono accordare all'Appaltatore un termine di consegna ulteriore, richiamando la sua attenzione sulle conseguenze legali (art. 107 del Codice delle obbligazioni) di un inadempimento.

11. Sanzioni in caso di ritardo nella consegna

- 11.1. In caso di superamento dei termini di consegna fissati nel Contratto o in caso di consegna incompleta, l'Appaltatore incorrerà in sanzioni per ritardo nella consegna, senza previa messa in mora e senza pregiudizio alcuno per gli altri diritti esistenti.
- 11.2. Sarà soggetto a una sanzione per ritardo nella consegna pari ad almeno lo 0,5% del prezzo della prestazione per ciascun giorno di ritardo, fino a un massimo del 10% dell'importo totale del Contratto. Il pagamento della sanzione stabilita non esonera, tuttavia, l'Appaltatore dai propri obblighi contrattuali.
- 11.3. Eventuali ritardi nella consegna conferiscono ai tpg il diritto di rinunciare a una consegna in ritardo o di rifiutarla e di risolvere il Contratto, senza pregiudizio alcuno per i propri diritti al risarcimento dei danni e ai relativi interessi.

12. Procedura di accettazione

- 12.1. La ricezione della merce verrà attestata tramite un documento scritto emesso dai tpg.
- 12.2. La merce si intende accettata dai tpg in caso di assenza di qualsiasi notifica di inadempimento inviata entro un termine di 30 giorni dalla ricezione. Sono fatti salvi i difetti occulti.
- 12.3. La merce rifiutata verrà restituita a spese dell'Appaltatore, accompagnata da un documento di trasporto precisante la natura della mancata conformità.

13. Garanzia

- 13.1. L'Appaltatore garantisce che le merci consegnate possiedono le qualità richieste e non presentano alcun difetto materiale o giuridico che ne diminuisca il valore o l'idoneità ad assolvere alla loro funzione. Garantisce inoltre le prestazioni fornite.
- 13.2. In caso di difetti nella merce consegnata, i tpg potranno scegliere se ridurre il prezzo in funzione della natura e dell'importanza del difetto, se esigere la consegna di beni esenti da difetti (consegna sostitutiva), o se risolvere il Contratto esigendo il risarcimento dei danni e il pagamento dei relativi interessi. In caso di inottemperanza da parte dell'Appaltatore, i tpg potranno, successivamente alla messa in mora, eseguire o far eseguire la prestazione a spese del suddetto Appaltatore.
- 13.3. La garanzia è valida per almeno per 24 mesi a decorrere dalla consegna della(e) Prestazione(i).
- 13.4. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, esclusivamente a proprie spese, qualsiasi azione si renda necessaria per adempiere alle condizioni del Contratto.
- 13.5. Per la merce sostituita, il periodo di garanzia decorre nuovamente, e per intero, dalla data della relativa consegna. Per la merce riparata o

modificata, il periodo di garanzia verrà prorogato per un periodo pari a quello di mancata disponibilità del bene.

14. Attestazioni

- 14.1. L'Appaltatore si impegna a fornire, in qualsiasi momento, su richiesta dei tpg, tutta la documentazione di cui al Regolamento ginevrino in materia di assegnazione degli appalti pubblici. Tale obbligo si estende inoltre a tutti i relativi subappaltatori.
- 14.2. In caso di inosservanza dell'art. 14.1., l'Appaltatore sarà soggetto al pagamento di una sanzione nella misura del 10% dell'importo totale del Contratto. Fermo restando quanto sopra, i tpg si riservano, in tal caso, il diritto di risolvere il Contratto senza alcuna penale.

15. Responsabilità e assicurazione

- 15.1. In caso di danni dovuti all'impropria esecuzione del Contratto, l'Appaltatore risponderà delle relative riparazioni, salvo che non dimostri di non averne colpa.
- 15.2. La responsabilità per le lesioni personali è illimitata. Relativamente ai danni materiali, la responsabilità è limitata all'importo del Contratto.
- 15.3. L'Appaltatore attesta di essere il beneficiario di polizze assicurative sufficienti a coprire le proprie prestazioni e qualsiasi rischio inerente alla propria attività e a quella dei propri dipendenti/subappaltatori. L'Appaltatore si impegna a fornire una nuova attestazione, all'inizio di ciascun anno solare.

16. Cessione e costituzione in pegno

- 16.1. Gli obblighi in capo all'Appaltatore in virtù del Contratto non potranno essere ceduti o costituiti in pegno senza il previo accordo scritto dei tpg.

17. Risoluzione anticipata del Contratto

- 17.1. I tpg potranno, in qualsiasi momento, risolvere il Contratto, in tutto o in parte, con effetto immediato senza pregiudizio alcuno per il diritto di ottenere un risarcimento per i danni subiti, nei seguenti casi:
 - dolo o colpa grave dell'Appaltatore, o
 - insolvenza dell'Appaltatore riscontrata attraverso un'istanza ufficiale (stato di sospensione dei pagamenti o apertura di una procedura di concordato o di fallimento), o
 - violazione, da parte dell'Appaltatore, dei propri obblighi contrattuali, nonostante un'ingiunzione inviata con raccomandata, o
 - evento di forza maggiore che si estende per un periodo superiore ai 60 giorni di calendario.
- 17.2. Essendo i tpg vincolati alla Repubblica e al Cantone di Ginevra da un contratto di prestazione quadriennale, qualsiasi modifica di tale contratto o della partecipazione finanziaria da parte dello Stato, obbligherebbe i TPG a rivedere il presente Contratto, o a risolverlo senza riconoscere alcun indennizzo all'Appaltatore.

18. Diritto applicabile e foro competente

Le parti riconoscono la competenza esclusiva del foro di Ginevra, su riserva di ricorso al Tribunale Federale, in conformità al diritto svizzero.

19. Ulteriori disposizioni

Qualsiasi modifica, aggiunta o cessazione del Contratto potrà avvenire esclusivamente in forma scritta e dopo la firma da parte dei soggetti autorizzati. Laddove una qualsiasi disposizione delle presenti condizioni generali o del Contratto risultasse invalida, ciò non influirà sulla validità delle restanti disposizioni. Qualsiasi disposizione nulla o invalida verrà sostituita da una disposizione giuridicamente valida il cui contenuto, dal punto di vista economico, dovrà rispecchiare il più possibile quello della suddetta disposizione invalida. Salvo deroga espressa, qualsiasi documento relativo al Contratto dovrà essere redatto in lingua francese.

Si ricorda che farà fede la sola versione in lingua francese.